

Fatture di fine anno e detrazione dell'IVA

Gentile Cliente,

Di seguito alcune considerazioni sulla detrazione dell'IVA delle fatture "a cavallo d'anno":

L'art. 1 comma 1 del DPR 100/98 stabilisce che, per le fatture "a cavallo d'anno", non si applica la regola generale che consente l'esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Questo significa che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021, l'imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022: se la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2021) è ricevuta l'anno successivo (2022), l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento (2022).

È da notare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di l'emissione della fattura, poiché quest'ultima può essere emessa entro "dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", ai sensi dell'art. 21 comma 4 del DPR 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell'operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica si rammenta che rileva quanto attestato da SdI considerando che:

se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;

qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l'IVA) corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura.

Esempio: cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021

La relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l'11 gennaio 2022). Nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l'imposta nella liquidazione dell'ultimo periodo del 2021 (l'operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente all'11 gennaio 2022, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell'ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all'annotazione entro il 15 del mese, atteso che l'art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la "retro-imputazione" dell'imposta.

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l'integrazione della fattura ricevuta, l'IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell'art. 47 del DL 331/93, cui fa rinvio anche l'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente".

Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito" potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, "è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento".

Merano, lì 17 gennaio 2022

Distinti saluti

Studio König:Skocir:Kiem